

Comune di Bellizzi



AREA AFFARI GENERALI

Numero di Registro Generale *670* del *16/09/2021*

Proposta **820** del **15.09.2021**

OGGETTO: impegno di spesa per assistenza al software utilizzato per l'Ufficio Risorse Umane J-XPERS per il biennio 2021-2022. Anno 2021 - CIG **Z88330CA16**

PREMESSO CHE

- per la gestione giuridica ed economica del personale dell'ente è in dotazione alla Ufficio Risorse Umane il programma J-XPERS;
- è stata acquisita al protocollo generale dell'ente in data 06.08.2021 al prot. n. 13120 la proposta di contratto della Intercom S.r.l. per l'assistenza al software utilizzato per il biennio 2021-2022;
- l'assistenza al software è necessaria a garantire il buon funzionamento delle attività dell'ente;

ACCERTATA la regolarità contabile richiesta il 30.06.2020 con protocollo n. INAIL_28153669 con scadenza il 26.10.2021;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 31 del 31.08.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023 e il Bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs. 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011;

VISTO il decreto sindacale n. 8/2021 di nomina di Responsabile dell'Area Affari Generali;

RICHIAMATO l'art 183 e seguenti del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO del rispetto dell'art 33 comma 3 - bis del D.lgs. 163/2006;

CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

CHE ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;

CHE è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art 9 comma 1 del D.lgs. 78/2009;

CHE per la presente fornitura è stato assunto il seguente CIG **Z88330CA16**;

RICHIAMATO l'art 107 del D.lgs. n 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di provvedere al pagamento del canone annuale software J-PERS con importo pari a euro 3.150,20 (IVA compresa) al fornitore la società INTERCOM s.r.l. con sede legale a San Pietro al Tanagro (SA) in Via S.S. 426, Km 9+100 P.I. 03827340658;
2. di costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:
3. di dare atto che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza al 31 dicembre di ogni anno;
4. di costituire il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

CAP	CODICE	IMPORTO
85/1	01071.03.00000850	3.150,00

5. di dare atto che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;
6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio Ragioneria per le rispettive competenze;
7. di trasmettere la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga in fattura numero di impegno, riportato in calce e numero di CIG;
8. di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria, precisando che il C.U.F. del comune di Bellizzi è X8ZHRW
9. di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il dott. Alfonso Del Vecchio.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dr. Alfonso Del Vecchio



Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 - comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

E' stato assunto l'impegno n. 119385 del 16/9/2011 Capitolo 85/1 - Codice 01071.03.00000850

IL RESPONSABILE AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dr. Gianfranco Bassi





SS 426 Km 9+100
84030 San Pietro al Tanagro (SA)
e-mail: info@intercomsrl.info
CF e P.Iva: 03827340658
www.intercomsrl.info
Tel: 0975.396222 fax 0975.399928
Pec: intercomsrl@sicurezzaipostale.it

Contratto N° 11BIS/21

Questo contratto regola il rapporto tra INTERCOM S.r.l. e

Comune di Bellizzi (SA)

1. OGGETTO

Con il contratto di assistenza software, Intercom S.r.l., nella qualità di concessionaria della Maggioli S.p.A., si impegna ad eseguire seguenti prestazioni:

- fornitura degli aggiornamenti per variazione dei disposti di legge e/o eventuali nuove versioni dei programmi installati sull'elaboratore del Comune, oggetto del contratto di licenza d'uso;
- servizio di **Assistenza telefonica** nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.30 al numero 0541/628380 e/o 0975-396222 (dalle ore 8.00 alle 14.00 nel mese di agosto);
- servizio di **Assistenza on line** sul sito di Maggioli Informatica.

2. DURATA DEL CONTRATTO E CORRISPETTIVI

Il contratto decorre dall' 1° Gennaio 2021.- La sua durata e il corrispettivo convenuto sono indicati nell'allegato (all.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

In assenza di disdetta, che dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a. r. da spedire alla Intercom S.r.l. almeno 90 giorni prima della scadenza, il contratto si intenderà rinnovato per uguale periodo.

3. FACOLTA' DI RECESSO

Il Comune potrà recedere, solo per giusta causa, in qualsiasi momento dal contratto, purché ne venga dato avviso alla Intercom S.r.l. mezzo di lettera raccomandata a.r. Il recesso avrà efficacia trascorsi 120 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

4. PAGAMENTI

Il corrispettivo pattuito sarà fatturato da Intercom entro 30 giorni dalla firma del contratto e dovrà essere pagato entro 60 giorni data fattura.

Per gli anni successivi, in caso di contratto pluriennale o di proroga, la fattura sarà emessa entro il primo trimestre solare di ogni anno e dovrà essere pagata entro 60 giorni data fattura.

5. SERVIZI DI "ASSISTENZA ON SITE" E DI "TELEASSISTENZA"

In aggiunta alle prestazioni previste dal precedente art. 1, Intercom S.r.l. fornirà al cliente anche i servizi di "Assistenza on site" e di "Teleassistenza", se specificati e indicati nel corrispettivo del canone annuo dell'allegato A) che, come detto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, fissandone durata e corrispettivo .-

Fatturazione e pagamenti restano disciplinati dal precedente art. 4.

6. PRESTAZIONI NON INCLUSE NEL PRESENTE CONTRATTO

Sono esclusi dal servizio assistenza software:

- nuovi prodotti, anche appartenenti alla stessa area applicativa, incluse versioni con diverso sistema operativo e/o database;
- gli interventi per il ripristino di archivi e programmi causati da:
 - incuria e/o palese errata manovra degli operatori autorizzati dal Comune;
 - manomissione dei programmi e/o degli archivi da parte di personale non autorizzato da Intercom S.r.l.;
 - mancato aggiornamento delle copie di sicurezza degli archivi magnetici, della cui tenuta è completamente responsabile il Comune;
 - malfunzionamenti derivanti da impianti tecnologici e/o componenti hardware non coperti da separata garanzia rilasciata da Intercom S.r.l.;
 - malfunzionamenti derivanti da utilizzo ed operazioni non conformi a quanto previsto dai manuali d'uso;
- ripristino delle condizioni antecedenti i malfunzionamenti di cui ai due punti precedenti;
- ripristino dei dati a seguito di non utilizzo, parziale o totale, delle procedure di salvataggio;

COMUNE DI BELLIZZI
Protocollo N.0013120/2021 del 06/08/2021

- e) costo di eventuali giornate di intervento richieste dal Comune qualora non sia attivato il servizio di assistenza "on site" (come descritto in allegato);
- f) servizio di teleassistenza;
- g) aggiornamenti sia hardware, sia di sistema operativo, dovuti ad esigenze tecniche emerse nella messa a punto degli aggiornamenti oggetto di questo contratto;

7. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Ciascun intervento presso la sede del cliente, se richiesto e quando non risulti attivato il servizio di assistenza on site o, se attivato, risultino già effettuate le giornate di intervento previste, sarà fatturato a un costo onnicomprensivo di euro 125,00/ora o frazione di ora, oltre IVA. Ai fini del calcolo delle ore da addebitare per l'intervento, si terrà conto del tempo trascorso in viaggio dell'operatore in ragione di 15 minuti per ogni dieci km percorsi o frazione, partendo dalla sede di San Pietro al Tanagro.-

Il numero minimo di ore fatturabili per ciascun intervento di cui al presente articolo è pari a 4 (quattro) ore.-

Ciascun intervento "remoto" di assistenza, se non risulti attivato il servizio di teleassistenza, sarà fatturato a un costo onnicomprensivo di € 100,00/ora o frazione di ora.-

A seguito di ogni intervento on site o da remoto, Intercom emetterà regolare fattura, che il cliente si impegna a liquidare in unica soluzione al suo ricevimento

8. RITARDATO PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini convenuti nel precedente art.4 esclusivamente nel domicilio della Intercom srl in San Pietro al Tanagro (SA) con bonifico a favore del conto corrente indicato in fattura.-

Sugli importi non pagati nei termini stabiliti saranno conteggiati gli interessi di mora nella misura corrispondente al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs. 9-10-2002 n° 231 e s.m.i.-

Il committente, ove non sia in regola con il pagamento, non potrà opporre eccezioni o contestazioni di sorta in qualsiasi sede (solvo e repete), né potrà proporre domanda in via di azione riconvenzionale ove tale azione abbia per oggetto l'adempimento della prestazione dovuto in base al contratto.-

Resta, peraltro, ferma la facoltà di Intercom di sospendere il servizio, senza che il cliente possa pretendere risarcimenti di sorta a qualsiasi titolo.-

9. INTRASFERIBILITA'

Il presente contratto non è trasferibile a terzi salvo espressa autorizzazione da parte di Intercom S.r.l.

10. FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, all'esecuzione ed all'estinzione del presente contratto, le parti eleggono quale foro esclusivamente competente il foro di Lagonegro (PZ).

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NELLE BANCHE DATI E NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il Comune, quale Titolare del Trattamento dei dati personali, designa Intercom s.r.l. in virtù dell'articolo 28 del Regolamento europeo 2016/679 GDPR quale Responsabile del trattamento dei dati personali, autorizzando espressamente la Intercom s.r.l. al trattamento di dati personali contenuti nelle banche dati del Comune e per le finalità strettamente inerenti allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto (Oggetto), ivi compresi eventuali dati sensibili.

Il Responsabile dovrà:

- 1) individuare le persone autorizzate al trattamento ed impartire loro le istruzioni e la formazione necessarie;
- 2) adottare e fare rispettare le misure previste dal Titolare ai sensi del GDPR;
- 3) evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati e adottare le misure organizzative idonee per consentire l'esercizio dei diritti degli interessati, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento come previsto dal GDPR
- 4) I dati non vengono esportati all'esterno della comunità europea e in Paesi dove non esistono garanzie ai sensi dell'articolo 45 del GDPR.

Inoltre la presente designazione prevede che:

- a) Intercom s.r.l. fornirà a richiesta l'elenco degli estremi identificativi, menzionando le funzioni ad essi attribuite, delle persone fisiche designate quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali nell'esecuzione delle attività di gestione e manutenzione applicazioni e servizi software in virtù dei sopracitati rapporti contrattuali; fornirà anche l'elenco di propri amministratori di sistema.
- b) Il Comune, come previsto dalla vigente normativa, sarà chiamato ad esercitare vigilanza e controllo sull'osservanza delle istruzioni impartite e delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
- c) L'attività di verifica potrà concretizzarsi attraverso la richiesta a Intercom s.r.l. di compiere attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione scritta.
- d) Il Comune fa salva Intercom s.r.l. per qualsiasi responsabilità connessa al trattamento dei dati personali e per operazioni al trattamento di cui la stessa non è espressamente nominata Responsabile.

Il Comune si impegna a tenere indenne Intercom s.r.l., da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentare l'illegittimo trattamento dei loro dati da parte di Intercom s.r.l.

Le attività svolte da Intercom s.r.l. in favore del Comune, in forza del suddetto contratto non implicano in alcun modo da parte di Intercom s.r.l. l'assunzione del ruolo diretto di amministratore di sistema.

Il sistema di accesso al software è gestito interamente dal Comune che pertanto è tenuto a consentire la connessione al sistema, agli incaricati di Intercom s.r.l. e se necessario ai suoi amministratori di sistema già individuati e nominati da Intercom s.r.l. e dei quali, a richiesta, fornirà al cliente l'elenco dettagliato.

La connessione sarà consentita per il tempo necessario all'operazione di manutenzione, erogazione anche tramite il servizio di teleassistenza, dietro espressa autorizzazione del Comune.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questa scrittura, Intercom s.r.l. si atterrà in generale a quanto previsto dal Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), e dalla vigente disciplina in materia di dati personali.

La designazione a Responsabile del trattamento dei dati avviene con la sottoscrizione per accettazione del presente contratto; tale sottoscrizione pertanto rende efficace a tutti gli effetti la nomina a Intercom s.r.l. quale Responsabile del trattamento dati.

Tale nomina a Responsabile del trattamento è da ritenersi valida per tutta la durata delle operazioni di trattamento di cui sopra, e si intenderà revocata negli effetti in coincidenza dell'estinzione contrattuale a sostegno della stessa.

Per accettazione
IL RESPONSABILE
IL COMUNE GENERALI

dott. Alfonso Del Vecchio



Intercom s.r.l.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, 1342 e segg. C.P.C., dichiariamo di approvare esplicitamente le seguenti clausole, rinunciando ora per allora a qualsiasi eccezione in merito: 2) Durata del contratto e corrispettivi; 3) Facoltà di recesso; 4) Pagamenti; 5) Servizi di assistenza on site e Teleassistenza; 6) Prestazioni non incluse nel contratto; 7) Prestazioni aggiuntive; 8) Ritardato pagamento; 10) Foro competente 11) autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Per accettazione
IL RESPONSABILE
IL COMUNE GENERALI

dott. Alfonso Del Vecchio



Intercom s.r.l.

San Pietro al Tanagro, 31 Gennaio 2021

Il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale del contratto di Assistenza Software
N° 11 BIS/21 , Indicandone prestazioni, durata e corrispettivo.

Prestazioni: Assistenza SW per J-PERS RETRIBUTIVO
X-PERS TREE RAPP. GRAFICA

Durata: BIENNALE 2021- 2022

Corrispettivo annuale dovuto per il Servizio di Assistenza SW

€ 3.150,00 oltre iva

comprensivo di n° 1 giornata di assistenza di 4 ore presso il cliente, (incluso il viaggio e rimborsi chilometrici) erogata su richiesta del cliente.- Il servizio aggiuntivo dovrà essere usufruito entro l'anno e, quindi, si intenderà comunque utilizzato entro il 31 Dicembre di ogni anno.-

Per accettazione
Timbro e Firma
IL RESPONSABILE
AFFARI GENERALI

dott. *Alfonso Del Vecchio*



Intercom srl

San Pietro al Tanagro, 31 Gennaio 2021